

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1007 del 02/03/2022
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (PUNTI 5.2.a, 5.3.b1 e 5.3.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1048 del 01/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno due MARZO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 – **ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE 6 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI** (PUNTI 5.2.a, 5.3.b1 e 5.3.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione rifiuti speciali non pericolosi (di cui ai punti 5.2.a, 5.3.b1 e 5.3.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), Enomondo srl avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Convertite 6 (Partita IVA/C.F. 02356350393) risulta titolare dell'AIA rilasciata a seguito di modifica sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi presentata da Enomondo srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 21/10/2021 (ns. PG/2021/162902), così come integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/11/2021 (ns. PG/2021/177236) contenente:

- proposta di correzione di alcuni refusi rilevati nel provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale n. 3978 del 09/08/2021;
- proposta di eliminazione dei formati accettazione e formati attività come riportati in allegato 4 al provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale n. 3978 del 09/08/2021, in quanto riportanti informazioni già regolamentate dalle procedure di gestione rifiuti P.ENRIF e P.TRI;
- proposta di compilazione della dichiarazione di conformità come prevista dall'allegato 5 al provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale n. 3978 del 09/08/2021, solo in caso in cui l'utilizzatore della biomassa combustibile (EoW) sia diverso dal produttore della stessa;
- variazione (in aumento) dei limiti imposti nell'AIA per le impurezze (totali e solo plastiche) contenute nella biomassa combustibile prodotta ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- rilocalizzazione del biofiltro afferente al punto di emissione E154, mantenendone le caratteristiche tecniche;
- ampliamento del piazzale antistante ad uso viabilità e manovre;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- a corredo della suddetta comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore presentava documentazione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire ordinario) relativa allo spostamento del biofiltro e all'ampliamento del piazzale;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato dall'Unione della Romagna Faentina – Servizio Programmazione Ambientale ed Energia in data 01/12/2021 (ns. PG/2021/185249), la documentazione tecnica presentata a corredo della suddetta comunicazione di modifica risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA in essere, per cui in data 24/12/2021 veniva avanzata richiesta di integrazioni con sospensione dei termini del procedimento (ns. ns. PG/2021/198597);

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 31/12/2021 (ns. PG/2022/48), da cui emerge, tra l'altro, che tutta la biomassa combustibile legnosa prodotta in sito è destinata esclusivamente all'utilizzo interno;

TENUTO CONTO dell'esistenza di motivi ostativi all'attuazione della variazione (in aumento) dei limiti imposti nell'AIA per le impurezze (totali e solo plastiche) contenute nella biomassa combustibile prodotta ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, come già comunicato al gestore ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2021/198597 del 24/12/2021), da cui non risulta pervenuta alcuna osservazione/controdeduzione in merito;

TENUTO CONTO inoltre che relativamente alle variazioni gestionali comunicate riguardanti l'eliminazione dei format di accettazione e format attività, come riportati in allegato 4 al provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale n. 3978 del 09/08/2021, nonché relativamente alla mancata compilazione della dichiarazione di conformità, come prevista dall'allegato 5 allo stesso provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale n. 3978 del 09/08/2021, il contrasto di tali variazioni con la normativa di settore e le condizioni assunte da questa Agenzia, volta alla tutela dell'interesse pubblico ambientale, osta all'inserimento delle stesse nell'aggiornamento AIA, come già comunicato al gestore (ns. PG/2022/21126 del 09/02/2022), da cui non risulta pervenuta alcuna osservazione/controdeduzione in merito;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata e alla luce dell'esito della valutazione ambientale preliminare richiesta ai sensi dell'art. 6 della LR n. 4/2018 e smi da Enomondo in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, comunicato in data 20/12/201 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto Promozione e Sostenibilità Ambientale (ns. PG/2021/195261), per cui gli interventi in progetto riguardanti lo spostamento del biofiltro esistente afferente al punto di emissione in atmosfera E154 e l'ampliamento di un piazzale ad uso manovra e viabilità interna non necessitavano di preventiva verifica di assoggettabilità a VIA (screening), si concorda nel

qualificare tali variazioni impiantistiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

ACQUISITO in proposito, quale titolo abilitativo edilizio da ricomprendere in AIA, il permesso di costruire n. 17 del 21/01/2022 rilasciato dall'Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio, Servizio Programmazione Ambientale ed Energia (ns. PG/2022/1009 del 24/01/2022), interpellata con nota ns. PG/2022/6596 del 17/01/2022;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, per le parti interessate, provvedendo alla contestuale correzione dei refusi rilevati in sede di comunicazione di modifica;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione rifiuti speciali non pericolosi nell'installazione in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 soprarichiamate con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito.

Tali garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono variazioni in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, riguardanti lo spostamento del biofiltro esistente afferente al punto di emissione in atmosfera E154 e l'ampliamento di un piazzale ad uso manovra e viabilità interna come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, provvedendo alla contestuale correzione dei refusi rilevati in sede di comunicazione di modifica;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Enomondo srl** con sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Convertite 6 (C.F./P.IVA 02356350393) per l'esercizio dell'**attività IPPC di gestione rifiuti speciali non pericolosi** (di cui ai punti 5.2.a, 5.3.b1 e 5.3.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 21/10/2021 (ns. PG/2021/162902), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi con versamento effettuato per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, si prende atto dell'intenzione di procedere allo smantellamento del biofiltro esistente afferente al punto di emissione E154 (realizzato su piazzale mediante una arginatura perimetrale in terra, letto aerante in bancali di legno vergine e materiale filtrante in cippato di legno, con una superficie totale del letto filtrante pari a 550 m² e altezza pari ad almeno 1 m), previa costruzione di un nuovo biofiltro con struttura portante in calcestruzzo armato, di dimensioni in pianta pari a 15 x 41,10 m (616 m²) e altezza del letto filtrante pari ad almeno 1 m, avente medesimo materiale e superficie filtrante del biofiltro esistente.
Tale biofiltro di nuova realizzazione sarà posizionato in area adiacente al precedente, consentendo il riutilizzo dei due elettroventilatori esistenti che aspirano l'aria dal capannone di compostaggio e la convogliano al biofiltro, di portata rispettivamente pari a 50.000 Nm³/h e 20.000 Nm³/h, che rimarranno invariati in termini di portata e ubicazione, prevedendo unicamente la rotazione del ventilatore da 20.000 Nm³/h.

Si prende atto altresì dell'ampliamento del piazzale antistante ad uso viabilità e manovre, di dimensioni pari a 840 m².

In analogia allo stato di fatto, anche le aree di nuova realizzazione colletteranno le acque reflue di dilavamento all'adiacente impianto di depurazione di Caviro Extra Spa;

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate negli aspetti generali contenuti al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi come segue:

Aspetti generali

Nell'installazione oggetto della presente AIA sono svolte le seguenti attività IPPC di gestione rifiuti:

1. **D.Lgs. n. 152/06 e smi, Parte Seconda, Allegato VIII, punto 5.2.a** - "Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti, per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora". *Relativamente all'utilizzo come combustibile di rifiuti speciali non pericolosi (biomasse solide costituite da vinaccia esausta e scarti vegetali in gran parte provenienti dallo stabilimento produttivo stesso, biogas prodotto in fase di digestione anaerobica nel depuratore di Caviro Extra e CSS), tale attività energetica si configura altresì come attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R1) per un quantitativo massimo annuo fissato complessivamente in 114.000 t/anno, di cui al massimo 9.000 t/anno di biogas;*

[omissis]

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate sostituendo gli aspetti di monitoraggio previsti al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con i seguenti:

Monitoraggio

Di tutte le attività di recupero rifiuti, svolte internamente fra le varie unità tecniche afferenti alla medesima ragione sociale va dato riscontro all'interno del report annuale come previsto al paragrafo D2.3 precedente.

Lo stato delle aree di stoccaggio rifiuti deve essere periodicamente verificato.

I rifiuti non pericolosi in ingresso destinati a:

- *recupero energetico mediante coincenerimento (R1) negli impianti per la produzione di energia;*
- *recupero (R3) negli impianti di compostaggio al chiuso (esistente e di nuova realizzazione) per la produzione di ammendante compostato misto (ACM) e ammendante compostato con fanghi (ACF);*
- *recupero (R3) per la produzione di ammendante compostato verde (ACV) e biomassa combustibile, in funzione della pezzatura ottenuta a seguito di trito-vagliatura;*

devono essere gestiti in conformità a quanto previsto nelle procedure gestionali individuate dalle MTD.

La loro classificazione e la loro gestione deve avvenire secondo i criteri del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.

La raccolta, movimentazione, stoccaggio, recupero e/o smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti gestite nello stabilimento è regolamentata internamente da apposite istruzioni operative e specifica procedura "Gestione rifiuti" facente parte del Sistema di Gestione Ambientale aziendale.

Tutti i rifiuti in entrata e in uscita vengono pesati e sono accompagnati da formulario opportunamente compilato, il quale viene registrato dagli addetti dell'ufficio pesa negli appositi registri di carico/scarico.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in ingresso, per i rifiuti speciali non pericolosi destinati agli impianti di compostaggio per la produzione di ACM, ACF, alla centrale termoelettrica, alla produzione di biomassa combustibile cessando la qualifica di rifiuto e all'impianto di compostaggio per la produzione di ACV inseguito a di trito-vagliatura, il produttore/detentore è obbligato a compilare l'omologa preventiva di caratterizzazione secondo apposito modulo, allegando ove necessario certificato di analisi di classificazione del rifiuto, per l'evidenza della non pericolosità del medesimo.

Tale omologa viene rinnovata ogni volta vari sostanzialmente il ciclo che ha generato il rifiuto, cui sarà accompagnato un nuovo certificato di analisi.

Relativamente all'attività di recupero energetico (R1) mediante coincenerimento, per CDR, CSS e scarti di pulper la ditta fornitrice è obbligata a inviare con cadenza trimestrale certificato di analisi eseguito su campioni composti omogenei.

Con riferimento all'attività di recupero energetico (R1), deve essere prevista la caratterizzazione dei residui derivanti dall'attività di coincenerimento (ceneri pesanti e ceneri volanti/leggere) come previsto dalla normativa di settore vigente, a seconda delle relative destinazioni d'uso (recupero o smaltimento).

Per i rifiuti provenienti da impianti di compostaggio (compost fuori specifica e sovalli di vagliatura) da destinare a recupero energetico si deve analogamente procedere alla caratterizzazione e omologa presso il

produttore. Sui conferimenti degli stessi rifiuti si deve poi procedere a periodiche verifiche analitiche con cadenza almeno trimestrale.

Si ritiene che le procedure gestionali implementate nel SGA siano adeguate al monitoraggio e controllo delle tipologie e quantità dei rifiuti gestiti; la Ditta deve pertanto fornire continuità all'utilizzo di tali strumenti per la gestione dei rifiuti con le frequenze di registrazione ivi previste.

*In relazione alla produzione di biomassa combustibile (rifiuto EER 200201 che sottoposto a operazione di recupero R3, trito-vagliatura, cippato selezionato, cessa al qualifica di rifiuto) devono essere predisposte le informazioni e i dati come richiesti dai **format previsti all'Allegato 4** al presente provvedimento, alle condizioni e frequenze in essi previsti.*

2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) per la biomassa combustibile legnosa sono aggiornate sostituendo l'Allegato 4 alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;

3. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE-SAC di Ravenna delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

4. Di dare atto che le suddette garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;

6. Di dare atto che, per gli interventi in progetto riguardanti lo spostamento del biofiltro esistente e l'ampliamento di un piazzale ad uso manovra e viabilità interna, il presente aggiornamento dell'AIA comprende il permesso di costruire in allegato, costituendo autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di

120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

Allegato 4 - BIOMASSA COMBUSTIBILE LEGNOSA PER IMPIANTI INDUSTRIALI

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 1 del D.lgs. n. 152/2006

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	biomassa solida combustibile (cippato di legno, frantumato di legno, altre tipologie) da utilizzare presso centrali termiche alimentate da biomassa per la produzione di energia elettrica e termica in sostituzione del legno derivante da bosco, piantagione o altra frazione ligneo cellulosa di origine naturale;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	La biomassa combustibile può essere prodotta come "legno frantumato" o come "cippato di legno" con caratteristiche come da norme sotto riportate, trova mercato presso le centrali termiche a biomassa per la produzione di energia elettrica e termica. La biomassa combustibile prodotta nell'installazione è destinata esclusivamente all'utilizzo interno.
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	<ul style="list-style-type: none">➤ D.lgs 152/2006 parte V allegato X;➤ UNI EN ISO 17225-1/4/2014 - biocombustibili solidi costituiti da materiale naturale e trattato non includente livelli di composti organici alogenati o metalli pesanti superiori ai valori specificati;➤ D.M 14/02/2013 n. 22 – regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di CSS ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.lgs 152/06 e s.m.i.
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	La biomassa EoW prodotta non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i. Inoltre, la produzione del prodotto finito avviene mediante trattamenti meccanici (trito-vagliatura), che non prevedono l'introduzione di ulteriori e diverse sostanze chimiche pericolose. Si ritiene quindi che la biomassa così prodotta si possa considerare come una sostanza che non viene classificata come sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione di tale Regolamento. Relativamente all'applicazione del REACH - Reg. UE/1907/2006 e s.m.i., la biomassa prodotta come sopra descritto, si può considerare alla stregua di una "sostanza presente in natura", in quanto viene prodotta con soli trattamenti di tipo meccanico, a partire da rifiuti in ingresso che costituiscono essi stessi materiali presenti in natura e rientra tra le esenzioni dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, comma 7, lettera b) dello stesso Regolamento, così come specificato nel punto 8 Allegato V.

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006

Rifiuti (codici di cui all'EER)	200201
Provenienza	Frazione ligneo-cellulosica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e assimilati: materiale vegetale legnoso, frazione lignea del materiale derivante dalla manutenzione (sfalci e potature) del verde pubblico e privato, sottoposto esclusivamente ad un trattamento di tipo meccanico di riduzione dimensionale e successiva vagliatura per suddividere le diverse frazioni (trito-vagliatura).
Rifiuti in ingresso: verifica documentale/analitica	Verifica documentale della conformità rifiuto a: codice EER autorizzato, impianto di provenienza omologato, validità del certificato analisi (in caso di conferimenti omogenei dello stesso produttore analisi cadenza almeno annuale, altrimenti all'occorrenza); il rifiuto deve essere conferito all'impianto con il documento previsto all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e smi.
Caratteristiche rifiuti in ingresso	Ai fini della produzione di biomassa solida combustibile da assimilare ai materiali indicati nell'allegato X, parte II, sezione 4 del D.Lgs 152/06 e smi (caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo), è ammessa al trattamento R3 finalizzato alla produzione di biomassa combustibile, da destinare alla combustione in impianti industriali, esclusivamente la frazione lignea in ingresso con il codice EER sopra riportato, a condizione che si tratti di rifiuti di legno vergine/naturale, sottoposto solamente a lavorazioni meccaniche (è escluso qualunque trattamento con sostanze chimiche, che non siano aria, acqua o calore). I rifiuti in oggetto (codice EER 200201) sono ammessi al recupero R3 finalizzato alla produzione di biomassa combustibile solo se la frazione ligneo cellulosa risulta separata fin dall'origine dagli altri rifiuti biodegradabili (ad esempio rifiuti di cucine e mense, ecc). Non sono ammessi residui di legno usato con colle, vernici, impregnanti etc. Per ogni tipologia di rifiuto deve essere specificata la provenienza e l'origine (tipologia di azienda e trattamento). I rifiuti saranno depositati nell'area idonea alla messa in riserva individuata nella planimetria Allegato 6 (Allegato 3D – Stoccaggio MP e rifiuti, revisione del 05/08/2021).
Operazioni di recupero: verifica documentale	Registrazione, nelle modalità che la ditta ritiene idonea (cartacea/informatica), delle informazioni previste nei FORMAT ACCETTAZIONE, FORMAT ATTIVITÀ R3, FORMAT EoW.
Operazioni di recupero: R3	1. trito-vagliatura; 2. stoccaggio della biomassa. Trattamento meccanico R3 di triturazione e vagliatura, stoccaggio della biomassa legnosa (frazione legnosa del rifiuto ligneo-cellulosico conferito e trattato presso l'impianto, raccolto in maniera differenziata).
Caratteristiche prodotto ottenuto (corrispondenza a biomasse combustibili Allegato X, parte quinta, D.Lgs 152/06 e smi)	Biomassa solida combustibile, assimilata ai materiali indicati nell'allegato X, parte II, sezione 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo), conforme alle norma UNI EN ISO 17225-4/2014 prodotta nel rispetto della sotto riportata tabella 4.1 "biomassa combustibile per impianti industriali" parametri e limiti, destinata esclusivamente all'utilizzo in sito nell'impianto di coincenerimento di rifiuti regolamentato ai sensi del Titolo III bis della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Verifica corrispondenza del prodotto EoW ottenuto ai criteri di qualità, con indicazione dei valori limite per le sostanze inquinanti	Il Gestore sottopone ad analisi da eseguire presso laboratorio esterno il campione prelevato secondo quanto sotto dettagliato, al fine di verificare che l'EoW prodotto rispetti i limiti riportati nella sottostante tabella 4.1;
Lotto EoW	Il Gestore provvederà alla formazione di lotti che dovranno essere identificati con un codice univoco e depositati nelle aree di cui alla planimetria Allegato 6 (Allegato 3D – Stoccaggio MP e rifiuti, revisione del 05/08/2021) in attesa della certificazione EoW: <ul style="list-style-type: none"> ➤ formato il lotto a questo non può essere aggiunto altro materiale; ➤ quantitativo massimo non superiore a 1.500 t; ➤ il lotto potrà essere “conservato” per un tempo massimo pari a 6 mesi, trascorsi i quali il gestore dovrà procedere alla verifica, della conformità del materiale prodotto (attestandone il buon esito), tenuto conto della specifica destinazione, se necessario provvedendo alla ripetizione delle analisi per i parametri che possono subire variazioni.
Campionamento ed analisi EoW	Il lotto è sottoposto a campionamento con le metodologie di cui alla norma UNI 10802 di più recente emanazione; <ul style="list-style-type: none"> ➤ deve essere eseguita la verifica analitica sui parametri di cui alla Tabella 4.1 per ciascun lotto Eow;
Produzione di EoW: Verifica documentale REACH e CLP	Registrazione, nelle modalità che la ditta ritiene idonea (cartacea/informatica), delle informazioni previste nei FORMAT ACCETTAZIONE, FORMAT ATTIVITÀ R3, FORMAT EoW di seguito riportati.
Dichiarazione di conformità	La ditta conserva una Scheda dati / Scheda tecnica informativa relativa alla biomassa prodotta, da mettere a disposizione degli utilizzatori a valle, qualora siano soggetti diversi dal produttore riportante le informazioni concernenti l'esenzione circa la registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n. 1907/2006, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 32 del citato Regolamento circa l'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza). La scheda tecnica è sottoposta a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale; <p>La dichiarazione di conformità dovrà essere resa con le indicazioni riportate all'allegato 5 del presente Provvedimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il gestore provvede a realizzare e tenere costantemente aggiornato un Sistema/Registro, cartaceo e/o informatico, che consenta di mettere in corrispondenza il lotto EoW con la partita di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità che contenga, di minimo, le informazioni di cui ai sotto riportati format; ➤ il sistema di gestione deve essere inserito/integrato, in una sezione apposita riguardante il processo EoW, all'interno del proprio sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in occasione della prima revisione da parte del certificatore.
Denominazione prodotto EoW	EoW costituiti da BIOMASSA COMBUSTIBILE LEGNOSA PER IMPIANTI INDUSTRIALI

Tabella 4.1 “biomassa combustibile per impianti industriali” parametri e limiti

Parametro	Dimensione Frazione principale Altre proprietà	Unità di misura	Valore	Norma
Dimensione particelle		mm	$3,15 \leq P \leq 200$	
Frazione grossolana		mm	$\leq 10\% > 250$	
Lunghezza max		mm	≤ 400	
Frazione fine	Fino a P200	w-%	≤ 5	
Umidità	F05	w-% sul t.q.	$\leq 50 (\leq 35^*)$	
Ceneri	da M35 a M50	w-% su s.s.	$> 10.0\%$ (valore massimo da indicare)	
Impurezze	A10.0+	w-% su s.s.	totale ≤ 1 plastiche $\leq 0,2$	
Potere calorifico inferiore	inerti, vetro, plastiche	MJ/kg	≥ 8	
Azoto N		w-% su s.s.	$N1.0 \leq 1.0$	UNI EN ISO 17225 - 4
Zolfo S		w-% su s.s.	$S0.1 \leq 0,1$	UNI EN ISO 17225 - 4
Cloro Cl		w-% su s.s.	$\leq 0,2$	DM 22/2013

* valore ottimale a cui tendere, è ammessa la produzione di biomassa con valori superiori (in analogia a quanto stabilito nel DECRETO 14 febbraio 2013 , n. 22 nel quale non vengono fissati i valori limite per ceneri e umidità) in quanto si tratta di caratteristiche di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori limite è rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore.

FORMAT ACCETTAZIONE

Numero id. di accettazione rifiuto (a) (ad es. a. 1, a. 2, a. 3)	
Formulario di trasporto	
Data ricevimento	
Codice EER	
Fornitore omologato impianto (SI/NO)	
Rapporto di prova (analisi) annuale /spot (data e/o numero certificato) '	
Ammissibilità al recupero (SI/NO)	
Quantitativo rifiuto accettato (es. tonnellate)	

FORMAT ATTIVITÀ R3

Numero id. formazione lotto prima della certificazione (c) (ad es. c. 1)	
N. ID. FORMAT ACCETTAZIONE dei rifiuti da sottoporre all'attività R3 Numeri di movimento scarico nel registro carico/scarico art 190 D.Lgs 152/06 (numero/i annotazione/i)	
Attività di recupero separazione (SI/NO)	
Attività di recupero frantumazione o cippatura (SI/NO)	
Attività di recupero vagliatura (SI/NO)	
Dimensione lotto (tonnellate/m ³)	
Data campionamento	
Metodo campionamento (norma)	
Numero verbale campionamento	
Norme UNI verifica corrispondenza Prodotto EoW ottenuto	
Esito verifiche corrispondenza UNI EN ISO 17225-11772-11773	
Allegato X Sezione 4 parte V del D.Lgs 152/06	
Quantità rifiuti prodotti (tonnellate)	
Codice rifiuto prodotto	

FORMAT PRODUZIONE EOW

Numero lotto EoW (ad es. Lotto n. /2021 Biomassa solida combustibile - cippato di legno e frantumato, altre tipologie)	
Numero id. formazione lotto prima della certificazione (c) (ad es. c.1)	
Conformità ai valori dei parametri contenuti nella Tabella A1 - parametri e limiti (SI/NO)	
Allegato X Sezione 4 parte V del D.Lgs 152/06 (SI/NO)	
Certificazione EoW n° (dich. conformità)	
Destinazione EoW	
Data inizio utilizzo del lotto EoW	
Data fine utilizzo del lotto EoW	

SETTORE TERRITORIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE ED ENERGIA

PERMESSO DI COSTRUIRE n.17 / 2022
CLASSIFICA 06-03/FASCICOLO 1884/2021

OGGETTO: FAENZA. SPOSTAMENTO DI BIOFILTRO ESISTENTE E AMPLIAMENTO DI UN PIAZZALE AD USO MANOVRA E VIABILITÀ INTERNA IN VIA CONVERTITE, 6. PROPOSTO DA ENOMONDO SRL. NELL'AMBITO DI MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AIA

**Il Dirigente
Settore Territorio**

Vista la domanda al Settore Territorio messa a disposizione da ARPAE SAC di Ravenna nell'ambito della procedura per la modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., conservata al protocollo URF n. 92029 del 15.11.2021 presentata da:

ENOMONDO S.R.L. (P.IVA **02356350393**) - Legale rappresentante Celotti Sergio – con sede in Faenza, Via Convertite n. 6;

con la quale viene richiesto il permesso di costruire per:

SPOSTAMENTO DI BIOFILTRO ESISTENTE E AMPLIAMENTO DI UN PIAZZALE AD USO MANOVRA E VIABILITÀ INTERNA IN VIA CONVERTITE, 6 - FAENZA

nell'ambito del procedimento di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA da eseguirsi a Faenza sull'area sita in via Convertite e distinta in Catasto al Foglio n. 83 Mappale n. 222;

Visto il progetto a firma del tecnico:

– progettista delle opere architettoniche e strutturali: **Ing. Negrini David;**

Visto che ogni ulteriore dato identificativo dei soggetti interessati è documentato agli atti;

Visto l'assolvimento dell'imposta di bollo con marche da € 16,00 codice identificativo n.01200685493232 del 23.04.2021 (domanda) e codice identificativo n. 01200685680012 del 7.01.2022 (provvedimento finale).

ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

Vista la domanda presentata al SUAP il 25.10.2021 Prot. URF. n. 85556 (SUAP N. 1520/2021) da parte della ditta Enomondo S.r.l.;

Vista la documentazione progettuale messa a disposizione da Arpa Emilia Romagna con nota trasmessa attraverso il Portale A.I.A. (Osservatorio IPPC) della Regione Emilia Romagna acquisita con protocollo URF n.92029 del 15.11.2021, nell'ambito della procedura per la modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Vista altresì la documentazione integrativa conservata al protocollo URF al n. 90 del 3.01.2022. Successive integrazioni volontarie sono state acquisite agli atti URF con protocollo n. 4842 del 21.01.2022;

Vista la dichiarazione, allegata alla documentazione integrativa conservata agli atti URF con protocollo n. 4842 del 21.01.2022, con la quale il Sig. Dal Monte Carlo, in qualità di legale rappresentante della ditta Caviro Extra Spa proprietaria della particella n. 222, foglio 83 censita al catasto del Comune di Faenza dichiara:

- che sulla particella oggetto della richiesta di permesso di costruire sono in fase di perfezionamento gli atti necessari alla stipula del diritto di superficie in favore della società Enomondo srl;
- che nulla osta alla realizzazione degli interventi presentati nella richiesta di Permesso di Costruire di cui al protocollo n. 85556 del 25/10/2021 consistenti nell'ampliamento del piazzale e nello spostamento del biofiltro.

VISTI i principali precedenti:

- Atto C.C. del Comune di Faenza n.65 del 24.10.2019 avente per oggetto: *"Espressione di indirizzi in merito alla variazione alla strumentazione urbanistica, al piano di classificazione acustica comunale e al parere sull'impatto ambientale per il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso in via Convertite, 6 - Faenza. Proponente Enomondo S.r.l."*;
- Atto di Consiglio del Comune di Faenza n. 67 del 24.10.2019 avente per oggetto: *"Approvazione della bozza di convenzione relativa al Permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso in via Convertite, 6 - Faenza. Proposto da Enomondo Srl."*;
- Atto Consiglio URF n. 63 del 30.10.2019 avente per oggetto: *"Espressione di parere in merito alla variazione alla strumentazione urbanistica, al piano di classificazione acustica comunale e all'impatto ambientale per il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso in via Convertite, 6 - Faenza. Proponente Enomondo S.r.l."*;
- Permesso di costruire n. 92 del 7.11.2019 avente come oggetto: *"Faenza. Realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso in Via Convertite, 6. Proposto da Enomondo Srl. nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale"*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2144 del 22.11.2019 avente come oggetto: *"Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in locale chiuso, all'interno dell'esistente stabilimento Enomondo Srl Via Convertite, 6, comune di faenza (ra) proposto dalla società Enomondo S.r.l."*

Preso atto che il Richiedente, quale legale rappresentante di Enomondo S.r.l. dichiara di avere titolo ad ottenere il permesso di costruire, come risulta dagli atti allegati all'istruttoria;

Vista la relazione del SUE Faenza e Brisighella – Gestione Edilizia di cui all'art. 18 comma 4 della L.R.15/2013.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO:

- 1.2 Documentazione fotografica;
- 2.3 Planimetria catastale;
- 2.5 Planimetria stato modificato;
- 2.6 Planimetria stato comparato;
- 2.9 Calcolo_Superfici;

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

Si richiama la documentazione presentata in ambito di procedura per la modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA, attinente al presente Permesso di Costruire:

- "Richiesta di Permesso di Costruire" redatta sull'apposito modulo regionale;
 - "Relazione Tecnica di Asseverazione della Richiesta di Permesso di Costruire" redatta sull'apposito modulo regionale;
 - Relazione tecnica descrittiva a firma del tecnico abilitato Ing. David Negrini;
 - 1.1 Relazione tecnica;
 - 2.1 Corografia;
 - 2.2 Planimetria di inquadramento generale;
 - 2.4 Planimetria stato attuale;
 - 2.7 Planimetria_generale_di_stabilimento_con_interventi_di_progetto;
 - 2.8 Sovrapposizione_con_RUE;
 - 2.10 Planimetria_rete_fognaria
 - 3.1 Biofiltro- Relazione tecnica ai sensi della DGR 1373 del 26/09/2011;
 - 3.2 Muro- Relazione tecnica ai sensi della DGR 1373 del 26/09/2011;
 - Procedura gestione impianto tritovagliatura (P.TRI);
 - Procedura gestione rifiuti (P.ENRIF);
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico;
 - modello MUR A1 - D1;
 - Fascicolo dei cartigli;
 - Procura speciale;
 - Procura e CI Carlo Dalmonte.
- Dichiarazione che l'intervento non è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche;
- Dichiarazione che l'intervento non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici e pertanto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 37/2008, non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto;
 - Dichiarazione che l'intervento, in materia di risparmio energetico riguarda manufatti cui non si applica la disciplina sui requisiti energetici degli edifici;
 - Dichiarazione che l'intervento, in materia di tutela dall'inquinamento acustico,

rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995 e dell'art. 10 della L.R. 15 del 2001 e pertanto si allega la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del tecnico competente in acustica ambientale, che attesta il rispetto dei limiti di rumore individuati dal dPCM 14/11/97 (assoluti e differenziali), per attività che non rientrano nell'allegato B di cui all'art. 4, comma 1, del dpr 227/11;

- Quanto ai materiali e agli impianti che saranno utilizzati per l'intervento, dichiara il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, poiché l'intervento rientra nell'ambito di applicazione del DPCM 5 dicembre 1997;
- Dichiarazione che le opere comportano la produzione di terre e rocce da scavo che saranno riutilizzate nello stesso luogo di produzione (art. 185 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 152/2006) e che si è proceduto alla verifica della non contaminazione ai sensi dell'art. 24 comma 1 del DPR 120/2017;
- Dichiarazione che le opere riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte quarta del d. lgs. n. 152/2006;
- Dichiarazione in materia di prevenzione incendi che l'intervento non è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e che non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011;
- Dichiarazione che le opere non interessano elementi o parti di edifici contenenti fibre di amianto;
- Dichiarazione che l'intervento è assoggettato ed è conforme ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici non residenziali destinati all'attività di biofiltro stabiliti dal seguente provvedimento AIA n. 3978/2021;
- Modulo A.1/D.1, asseverazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008, nella quale il progettista architettonico e strutturale Ing. David Negrini assevera che la realizzazione del biofiltro, l'ampliamento del piazzale, la realizzazione dello scatolare in c.a oggetto del permesso, rientrano tra gli interventi (IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici (art. 9 comma 3 della L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto A.2.1.B e A.2.4 dell'Allegato 1 alla DGR n.2272/2016;
- Relativamente agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI), si assevera che il progetto prevede opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore e pertanto si riserva di presentare la denuncia dei lavori, di cui all'art. 65 del DPR 380/2001, prima dell'inizio lavori;
- Dichiarazione che in relazione alla qualità ambientale dei terreni, non richiede indagini ambientali preventive, in relazione alle attività svolte finora sull'area;
- Dichiarazione che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), non interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt.136 e 142;
- Dichiarazione che in merito alle zone interessate da stabilimento a rischio d'incidente rilevante (RIR) (d.lgs 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001 e l.r. 26 del 2003) il territorio comunale è interessato da uno stabilimento RIR, ovvero dall'area di danno di uno stabilimento RIR ubicato in un comune limitrofo, la pianificazione comunale ha perimetrato l'area di danno e regolato le compatibilità territoriali e ambientali, e l'intervento non ricade nell'area di danno.

ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO:

- T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- Legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge n. 241 del 7.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 20 del 24.03.2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modificazioni;
- D. Lgs n.152 del 3.04.2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- RUE del Comune di Faenza approvato con Atto C. URF n. 11 del 31.03.2015;
- Statuto del Comune di Faenza agli artt. 50, 51, 52 e 53;
- Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria approvato con atto C.C. n. 3484/261 del 12.07.2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Atto consiliare n. 10393/407 del 21 dicembre 1994, Atto di Giunta Comunale n. 2712/320 del 22 aprile 1997, Atto di Giunta Comunale n. 1832/195 del 15.03.99, Atto di Giunta Comunale Verbale n. 397 del 15.11.2011, Prot. Gen. 43132 del 21.11.2011 e l'Atto di Consiglio Comunale Verbale n. 236 del 22.12.2014, con i quali sono stati determinati i valori di monetizzazione delle quote di verde e parcheggio;

DETERMINA
il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE
nell'ambito della procedura di modifica di autorizzazione integrata ambientale - AIA ai sensi dell'art.29 nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di competenza di ARPAE SAC

alla ditta suindicata con le condizioni di seguito elencate, fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità al progetto approvato, con le seguenti

PRESCRIZIONI GENERALI:

L'intervento dovrà essere conforme alla normativa antisismica, indipendentemente da ogni altro aspetto progettuale, eventuali modifiche al progetto necessarie per la rigorosa conformità alla normativa antisismica dovranno essere oggetto di apposita variante prima dell'inizio dei lavori.

Ogni eventuale intervento in variante durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere oggetto di valutazione ai fini delle corrette procedure in materia edilizia e paesaggistica.

a u t o r i z z a

l'apertura del cantiere edile in deroga ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla legge 26 ottobre 1995 n° 447 e successive integrazioni e modifiche, prescrivendo il rispetto degli orari e della disciplina per le attività rumorose a carattere temporaneo (cantieri edili) di cui al Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività (Atto C.C. n. 187 del 15.04.2004).

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA:

1) pagamento di oneri e contributi così quantificati

1)oneri di urbanizzazione primaria (U1)	€ 350,88
2)oneri di urbanizzazione secondaria (U2)	€ 102,34
3)contributi "D" e "S"	€ 154,80

Totale contributo di costruzione: € 608,02 (ricevuta di pagamento del 21.01.2022)

2)pagamento dei diritti di Segreteria per €500,00 (ricevuta di pagamento del 21.01.2022)

TEMPI DA RISPETTARE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE:

- inizio lavori entro 1 anno dal rilascio del provvedimento di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA determinato da parte di ARPAE SAC;
- fine lavori entro 3 anni dal rilascio del provvedimento di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale determinato da parte di ARPAE SAC e contestuale presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (art. 23, L.R. n° 15/2013) .

Sono fatti salvi e prevalenti eventuali diverse tempistiche stabilite dal provvedimento di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale determinato da parte di ARPAE SAC.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI:

- comunicazione di inizio lavori;
- dati delle imprese esecutrici/installatrici secondo quanto indicato nel Modulo PdC;
- documentazione riguardante il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008;
- autodichiarazione committente o del responsabile dei lavori per comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 32 L.R. n. 18 del 28.10.2016;
- denuncia delle opere di cui all'art. 65 del DPR 380/2001;
- è obbligatorio da parte del titolare del permesso di costruire la comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- adempimenti in materia di terre e rocce da scavo;
- ai sensi dell'art. 16 del "Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico" approvato dal C.C. in data 15.11.2010 prot. 44926/275, dovrà essere presentata prima della comunicazioni di inizio dei lavori del Permesso di Costruire, presso il SUE - Servizio Gestione Edilizia, apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o assegno circolare intestato al Comune di Faenza dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila), a garanzia del ripristino delle strade pubbliche che eventualmente fosse necessario a fine lavori (per ogni informazione a riguardo occorre contattare il Settore LL.PP.).

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PdC:

- Nel cantiere dovrà essere esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, degli estremi del presente

permesso di costruire, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa esecutrice e della data di inizio dei lavori;

- per i lavori che prevedono la realizzazione di opere quali allacci alla rete fognaria, impianti, collegamenti alle reti (acqua, gas, telefonia, ecc.), posa di pozzetti e/o manufatti, ecc. di qualsiasi tipo su suolo pubblico, il titolare del titolo abilitativo è tenuto a richiedere, con le formalità previste dal "Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico" approvato con atto C.C. verbale n.275 del 15.11.2010, Prot. n. 44926 del 19.11.2010, l'AUTORIZZAZIONE per l'esecuzione degli scavi ed è soggetto a tutti gli oneri ed incombenze di cui al regolamento stesso (art. 16);
 - in caso di danni arrecati alla sede stradale pubblica durante il corso dei lavori a causa del passaggio o della manovra dei mezzi impiegati per il cantiere (betoniere, camion adibiti al trasporto di materiali ed altri), tutte le spese ed oneri per il ripristino saranno a totale carico del concessionario, come pure a carico del concessionario sarà il mantenimento delle strade per tutto il tratto interessato dal passaggio dei mezzi durante i lavori.
 - il sistema di scarico e/o dispersione delle acque - quando previsto - deve essere realizzato nel rispetto delle norme di cui D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - il committente titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del RUE vigente, delle leggi e regolamenti in materia edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire;
 - il presente permesso di costruire autorizza esclusivamente quanto appare dai grafici allegati in qualità di nuove opere, e non costituisce pertanto sanatoria di preesistenze non autorizzate ancorché rappresentate negli elaborati grafici allegati;
 - dovranno essere rispettate le norme del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 sulla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
 - ai sensi dell'art. 8 comma 1) lettera m) del "*Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - TARI*", approvato con atto di Consiglio Comunale n. 197/36413 del 28.07.2014 successivamente modificato con delibere C.C. n. 73 del 27.07.2015, C.C. n. 22 del 26.04.2016, C.C. n. 22 del 27.03.2017, C.C. n. 23 del 26.03.2018, C.C. n. 23 del 21.03.2019 e C.C. n. 62 del 10.09.2020, per le aree occupate dai locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi *ed altresì per le superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani*, il titolare del Permesso di Costruire deve corrispondere, al gestore del Servizio di raccolta di rifiuti urbani e speciali assimilati, la Tassa sui Rifiuti (TARI): a tal fine all'apertura del cantiere il responsabile dovrà presentare al Gestore la planimetria dettagliata dell'area di cantiere con indicate le superfici delle aree occupate dai suddetti locali e gli estremi del Permesso di Costruire;
 - l'intervento, indipendentemente dai contenuti del presente atto e ai fini della validità dello stesso, deve essere conforme al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e al D.M. 29.05.2008 in materia di tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico;
 - Si dovranno adottare tutte le cautele e le misure di prevenzione necessarie per eliminare i pericoli derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi e per garantire la sicurezza delle aree di intervento durante il corso dei lavori.
- La proprietà, il direttore dei lavori e il costruttore rispondono, ognuno per le proprie responsabilità, dei danni che possono derivare dalla mancata adozione delle suddette misure precauzionali.

E' fatto sempre obbligo di segnalare agli organi preposti (Ministero della Difesa, Genio Militare, Amministrazione Comunale, Carabinieri) la presenza di fonti di

pericolo rappresentate da ordigni bellici.

- L'intervento dovrà essere conforme alla normativa antisismica, indipendentemente da ogni altro aspetto progettuale approvato con il presente permesso di costruire: eventuali modifiche al progetto necessarie per la rigorosa conformità alla normativa antisismica dovranno essere oggetto di apposita variante prima dell'inizio dei lavori.
- Dovrà essere rispettata l'ordinanza sindacale n. 12 del 30 Aprile 2021, in merito a "EMMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.)". Per i suddetti fini ognuno per la parte di competenza ed i responsabili dei cantieri, nel periodo previsto nell'ordinanza, devono:

1 evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2 procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

3 trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;

4 La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

5 tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

6 svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

7 evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

8 assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

9 all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli inaffiattoi o simili), dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di

pioggia.

10 i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

- Dovrà essere rispettata l'ordinanza sindacale n. 13 del 30 Aprile 2021 in merito a "PROVVEDIMENTI PER PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WESTNILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE-ANNO 2021":
"Ai proprietari e/o gestori di aree soggette a sommersioni, quali agricoltori, cacciatori o comunque chi ha disponibilità di: bacini per il deposito di acqua scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla aziende faunistico-venatorie coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale maceri, valli e chiari da caccia è fatto obbligo di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia e a basso impatto ambientale per evitare la proliferazione di culicidi e di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale l'avvio delle operazioni di allagamento."
- La distanza dal confine stradale di alberi e siepi deve rispettare il Codice della Strada e il suo Regolamento di Attuazione.
- Adempimenti in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso di cui alla L.R. 19/2003 e alla DGR 1732/2015 s.m. e i.;

CONDIZIONI DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Per quanto attiene al tema della vulnerabilità sismica, si riportano le condizioni espresse nella deliberazione della Giunta provinciale n. 293 del 17.12.2014 contenente il parere espresso in sede di approvazione del RUE:

"Il Piano Regolatore della sismicità pone altresì in evidenza che le proposte, molto numerose, di densificazione possono prospettare l'adiacenza fra edifici a norma sismica, frutto della densificazione, ed edifici ignoti dal punto di vista del rischio sismico: ciò individua rischi estremamente elevati in caso di terremoto, come si è visto anche recentemente nel caso dei sismi emiliani. Si ritiene pertanto che la densificazione non possa prescindere da un livello sufficientemente elevato di conoscenza del rischio sismico nelle aree ed edifici prossimi a quelli in esame nel progetto. Tale attenzione dovrà riguardare anche i nuclei rurali e gli insediamenti sparsi nelle situazioni di vicinanza degli edifici."

Con riferimento alla nota ENEL (Prot. 0193646 del 08/02/2013 inviata dalla Prefettura di Ravenna in data 21/02/2013 Prot. 9844), nel caso di vicinanza alle linee elettriche di media e bassa tensione si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- sull'art. 83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavori;
- sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti;
- sull'art. 117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti con parti attive non protette.

Con riferimento alla nota Snam-Itagas (Prot. 16165DEF0203 del 13.07.2016), come disposto dall'art. 121 del D. Lgs. 81/2008, prima dell'inizio di ogni intervento è necessario rilevare l'eventuale presenza di gas nella zona interessata dai lavori. Nel caso se ne constati la presenza, occorre immediatamente avvisare il personale

reperibile dell'Unità Snam-Italgas territorialmente competente, provvedendo contestualmente a sospendere qualsiasi operazione nello ed in prossimità dello scavo, che deve essere evacuato e presidiato. Analogo comportamento deve essere tenuto nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano danneggiamenti delle tubazioni che comportino fuoriuscita di gas. In generale, deve essere tempestivamente segnalato alla competente unità Italgas qualsiasi danno arrecato alle condotte gas nel corso dei lavori (ad esempio incisione di tubi in polietilene, danneggiamento del rivestimento di tubazioni di acciaio, ecc.).

Con riferimento alla nota SNAM Prot. 2021:0001 del 07.01.2021, si segnala che nel territorio comunale sono posate alcune condotte Snam Rete Gas S.p.A. trasportanti gas naturale i cui tracciati, oltre ad essere indicativamente rilevabili in loco attraverso apposita cartellonistica di colore giallo con riportati i recapiti a cui far riferimento per ogni necessità, sono stati inseriti nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (Sinfi), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del DM 11/05/2016. Nell'intento di garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale a mezzo condotta, occorre prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi.

PRESCRIZIONI DI ALTRI ENTI E/O UFFICI:

E' vietata la messa a dimora delle piante appartenenti al genere *Crataegus* spp. (quali biancospino e azzeruolo), fatte salve specifiche autorizzazioni del Servizio Fitosanitario Regionale (Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale n. 4373 del 15 marzo 2021).

Il presente atto è rilasciato fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, nulla osta, ecc. da rilasciarsi da parte di altri Enti o Amministrazioni nell'ambito della procedura per il Provvedimento di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA ex art. 29 nonies D.Lgs 152/2006.

N.B.: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 21/01/2022

IL RESPONSABILE
ANGELINI LUCIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Studio Associato NE.MA
Via Confine 24/a
48015 - Cervia (RA)



enomondo

IL CIRCOLO VERDE DELL'ENERGIA

Sede Legale: via Convertite 6

48018 FAENZA (RA)

SPOSTAMENTO BIOFILTRO A

1

Il tecnico incaricato:

Ing. David Negrini

T - 351 803 8331

@ - davidnegrini72@gmail.com

@ - studionema@legalmail.it

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	EMISSIONE	SETTEMBRE 2021




1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






Area oggetto di intervento



Area oggetto di intervento

mq



40.60

3,5 m

AMPLIAMENTO

PIAZZALE

S = 840
mq

27.80
27.16

30.05

30.53
30.53

28.14

30.26
30.51
28.99
29.99

-1.79

27.99

30.18
30.13
29.84


28.07
28.00

m

27.85
27.16
27.74
27.77
27.76
27.80
27.78

28.09
28.20

27.93





UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Provincia di Ravenna

RELAZIONE A CORREDO DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
art. 18 comma 4 LR 15/2013

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE ED ENERGIA

PROPOSTA PdC n. 376 / 2022

OGGETTO: FAENZA. SPOSTAMENTO DI BIOFILTRO ESISTENTE E AMPLIAMENTO DI UN PIAZZALE AD USO MANOVRA E VIABILITÀ INTERNA IN VIA CONVERTITE, 6. PROPOSTO DA ENOMONDO SRL. NELL'AMBITO DI MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AIA

Il progetto prevede lo spostamento dell'esistente biofiltro e l'ampliamento di un piazzale ad uso manovra e viabilità interna.

L'intervento è sottoposto alla procedura per la modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di competenza di Arpae Sac.

L'intervento di progetto non genera nuova superficie utile in quanto il biofiltro è un volume tecnico privo di copertura.

L'area oggetto di intervento è classificata dal vigente RUE come "Ambito produttivo specializzato" di cui all'art. 8 delle NTA.

Verificato che il rilascio del permesso di costruire comporta il pagamento del Contributo di costruzione, come da calcoli allegati alla pratica edilizia;

Valutata la completezza della documentazione presentata, anche a seguito delle successive integrazioni effettuate al procedimento in corso;

Si esprime parere favorevole in merito all'intervento edilizio in oggetto, in quanto rispetta gli indici di edificabilità stabiliti e risulta conforme alle disposizioni legislative in materia urbanistica ed edilizia.

Lì, 20/01/2022

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
DONATTINI SILVIA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.